



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 148 del Ruolo
Generale dell'anno 2014 promossa con ricorso depositato in data 4
febbraio 2014 da

D. [REDACTED] F. [REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia [REDACTED] presso e
nello studio dell'avv. [REDACTED] e lo rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS -**

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] rappresenta e
difende come da procura generale alle liti a ministero dott.
Castellini in Roma in data 22 [REDACTED] 2014.

Sent. Nr. 200/2014
Del 20/6/2014
Dep. 20/6/2014
Fasc. Nr. 148/2014
Gron. Nr. 1674/2014

GIURE.IT

RESISTENTE

In punto a : integrazione al minimo della pensione.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come a verbale d'udienza del 20 giugno 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 20 giugno 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato D. [redacted] e F. [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS affinché fosse accertato che lo stesso aveva diritto alla corresponsione da parte dell'Inps quale ente assicuratore del paese di residenza dell'integrazione al trattamento minimo in misura intera e affinché fosse conseguentemente condannato a corrispondere l'integrazione al trattamento minimo nella misura intera.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 14 marzo 2014 l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si osserva, innanzitutto, che come non contestato dalle parti alla presente fattispecie si applica la Convenzione stipulata tra l'Italia e

la Jugoslavia del 1957 ratificata con legge n.885/1960 attualmente applicabile alla Bosnia – Erzegovina.

Parimenti è pacifico che al ricorrente spetti l'integrazione al minimo della pensione, mentre si discute se l'Inps sia tenuto a versarla integralmente al ricorrente.

Tanto premesso si rileva che l'art. 21 della legge n.885/1960 prevede che “ Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima.

Tale importo aggiuntivo sara' corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.”

Orbene si ritiene che detta norma debba essere correttamente interpretata nel senso che nel caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica in entrambi i Paesi e mancato raggiungimento della pensione minima del Paese di residenza, l'Ente previdenziale di quest'ultimo ha il compito di concedere l'integrazione al trattamento minimo nel senso che, verificata la

GIURE.IT

sussistenza dei presupposti, deve riconoscere giuridicamente la prestazione.

La competenza ad erogare la prestazione concessa e cioè l'integrazione al minimo spetta, invece, a ciascun Paese in proporzione ai periodi assicurativi che il pensionato ha accumulato in ognuno di questi.

Questa interpretazione dell'art. 21 della convenzione risulta del resto confermata dall'accordo amministrativo del 10.10.1958 (in applicazione della Convenzione) che all'art. 22 precisa: "Nei casi previsti all'art. 21 della Convenzione l'Ente assicuratore che deve concedere l'importo necessario per raggiungere la pensione minima, comunica al competente Ente assicuratore dell'altro Stato contraente la parte di detto importo che è posta a carico di questo Ente assicuratore. Questo ente assicuratore corrisponde detta parte unitamente alla pensione da esso dovuta".

Da tale articolo si evince quindi che la corretta interpretazione dell'art. 21 è nel senso che gli enti assicuratori di entrambi i paesi devono erogare direttamente all'assicurato oltre alla pensione la parte di importo di integrazione al minimo gravante sugli stessi.

Né in contrario rileva quanto affermato dalla risalente pronuncia della Suprema Corte (Cass. lav n. 12815/1993) considerato che la stessa fonda la sua diversa interpretazione sulla base del medesimo art.22 senza tenere conto, incomprensibilmente, della parte finale dello stesso in cui si dice chiaramente che l'integrazione al minimo viene erogata pro quota dai due enti e che, quindi, l'art. 21 al

GIURE.IT

comma 2 non disciplina i rapporti interni tra i due enti , ma le modalità dirette di erogazione.

Non si reputa neppure dirimente il richiamo all'art. 8 della legge n.153/1969 fatto da tale pronuncia della Suprema Corte trattandosi di fattispecie differente.

Occorre, del resto, rilevare che la norma per cui è causa fa parte di una convenzione bilaterale, ratificata con legge, che deve essere interpretata secondo quella che è la volontà degli Stati stipulanti, volontà che si ritiene emergere chiaramente dall'accordo amministrativa sopra richiamato.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato
Stante la controvertibilità giuridica della fattispecie devono essere compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 148/2014, così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 20 giugno 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



5